



Città di Campi Salentina

PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 DEL 26/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2022

L'anno 2022, addì 26 del mese di maggio, alle ore 15:35 nell'aula consiliare del Comune, a seguito di apposita convocazione per le ore 15:00 diramata dal Presidente del Consiglio Comunale a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, Ordinaria di 1^{ao} convocazione.

Presiede la seduta Dott. Francesco CANTORO, in qualità di PRESIDENTE.

Dei Consiglieri Comunali, all'inizio della trattazione del presente punto all' O.d.G., sono presenti n° 10 e assenti, sebbene invitati, 7 come segue

	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
FINA ALFREDO PAOLO	Sindaco	Sì	
PALMARIGGI LAURA	Consigliere		Sì
DE LUCA FRANCESCO	Consigliere	Sì	
SPALLUTO LORENA	Consigliere	Sì	
CARETTO DAVIDE	Consigliere	Sì	
CANTORO FRANCESCO	Consigliere	Sì	
CONVERSANO ALESSANDRO	Consigliere	Sì	
CALLIARI RITA	Consigliere	Sì	
SPALLUTO ALESSANDRA	Consigliere	Sì	
GRASSO ANDREA	Consigliere	Sì	
BUCCELLI MARIA RITA	Consigliere		Sì
VERSIENTI JACOPO	Consigliere	Sì	
RENIS GIUSEPPE	Consigliere		Sì
COMO POMPILO MASSIMO	Consigliere		Sì
ASSENZIO SERENA	Consigliere		Sì
DELLO PREITE MARIAGLORIA	Consigliere		Sì
LANDOLFO LEONARDO	Consigliere		Sì

Partecipa, il Segretario Generale dr. Dott.ssa Manuela RIZZO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art.3 comma 1 lettera b) della Legge n. 213/2012, così come in calce riportati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con la legge 25 febbraio 2022, n. 15, che all'art. 3 comma 5 sexiesdecies prevede l'ulteriore rinvio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022.

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18.02.2020 prot.4897 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. L'ALiquota DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALiquota DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31.07.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020;

RITENUTO dover confermare ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'esercizio finanziario 2022 le aliquote e detrazioni previste per l'anno 2021, deliberate ed approvate con deliberazione consiliare n. 2 del 20.03.2021:

a) 1,06% aliquota di base;

b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, limitatamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;

c) 0,0% come previsto dall'art. 1 comma 708 L. 147/2013, l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

d) 0,76 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi che si riportano nel verbale in allegato,

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2022:
 - a) **1,06% aliquota di base;**
 - b) **0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, limitatamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;**
 - c) **0,0% come previsto dall'art. 1 comma 708 L. 147/2013, l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;**
 - d) **0,76 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;**
- 3) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:
 - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
- 5) di includere il presente provvedimento tra gli allegati del bilancio di previsione 2022; Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di conferire al presente provvedimento immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Pareri sulla sua esposta proposta deliberativa

Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Campi Salentina, **17/05/2022**

Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Eventuali osservazioni

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Antonio SIMONE

Campi Salentina, **19/05/2022**

Di quanto precede viene redatto il presente processo verbale, letto, approvato e sottoscritto da

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Francesco CANTORO

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 07/06/2022 per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Campi Salentina, li 07/06/2022

**RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE/
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**
f.to ALESSANDRA ROMANO

**IL SEGRETARIO
GENERALE**
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

Il Segretario Generale
Dott.ssa Manuela RIZZO

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Li26/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

N° Reg. 1042

[] la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Li07/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Manuela RIZZO